

# D.Lgs n°97 del 25 maggio 2016

## *Capo I-bis - Diritto di accesso a dati e documenti*

Sintesi delle principali novità:

### **Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti):**

#### **Comma 1.**

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni (P.A.) di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione e non richiede motivazione.

#### **Comma 2.**

Chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle P.A. ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti di cui all' art 5 bis .

#### **Comma 3.**

L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

- a) **all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;**
- b) **all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;**
- c) **ad altro Ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;**
- d) **al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.**

#### **Comma 5**

L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro **dieci** giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

#### **Comma 6.**

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine **di trenta giorni** dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di **quindici giorni dalla ricezione** della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

#### **Comma 7.**

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso che va sempre motivato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al **responsabile della prevenzione** della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di **venti giorni**. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5- bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

### **Comma 8**

Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle Regioni o degli Enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al **difensore civico** competente per ambito territoriale, che si pronuncia entro **trenta** giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente.

### **Comma 9.**

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico.

## **Articolo 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico)**

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
  - a) **la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;**
  - b) **la sicurezza nazionale;**
  - c) **la difesa e le questioni militari;**
  - d) **le relazioni internazionali;**
  - e) **la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;**
  - f) **la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;**
  - g) **il regolare svolgimento di attività ispettive.**
2. L'accesso di cui all'articolo 5 comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
  - a) **la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;**
  - b) **la libertà e la segretezza della corrispondenza;**
  - c) **gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.**
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di **segreto di Stato** e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.